

Lo prevede il dlgs n. 195/2005, attuativo della direttiva n. 2003/4/Ce e sostitutivo del dlgs n. 39/1997

P.a. più trasparente sull'ambiente

Chiunque faccia richiesta può accedere alle informazioni

DI ANTONIO CICCIA

Pa. più trasparente in materia ambientale. Con il decreto legislativo n. 195/2005, attuativo della direttiva n. 2003/4/Ce, è stato rimodellato il sistema di accesso del pubblico all'informazione ambientale. Il decreto in commento sostituisce interamente il decreto legislativo n. 39/1997 e apre le porte degli enti pubblici a uno stringente controllo da parte delle associazioni ambientaliste, e non solo.

La caratteristica principale che rende originale l'accesso in materia ambientale è che chiunque faccia richiesta, senza obbligo di dichiarare il proprio interesse, può ottenere dalla pubblica amministrazione le informazioni ambientali.

Questo è il tratto di maggiore differenza con la legge n. 241/1990, legge quadro sulla trasparenza amministrativa. In essa l'accesso è consentito non a chiunque ma ai soggetti che possono dimostrare di essere titolari di un interesse diretto, concreto e attuale. L'accesso in materia ambientale ha per oggetto

le informazioni ambientali che sono compiutamente definite nel provvedimento. Costituiscono informazioni ambientali per esempio le notizie sullo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati. Nella stessa categoria troviamo fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, anche quelli ra-

dioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente. Sono pure informazioni ambientali le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente.

Da un punto di vista della procedura, la legge vuol agevolare l'accesso. Si prevede, infatti, che l'autorità pubblica mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e comunque entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta, prorogabili fino a 60.

Le disposizioni sull'accesso ambientale non si limitano a disciplinare le richieste singole ma impongono anche la formazione di cataloghi pubblici dell'informazione ambientale, contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta. A tale proposito l'amministrazione può anche avvalersi degli uffici per le relazioni con il pubblico già esistenti.

Esistono delle ipotesi di esclusione del diritto di accesso. Anche quando l'informazione non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso, lo stesso ente pubblico deve adoperarsi per rendere possibile la fruizione dell'informazione. L'autorità, infatti, se conosce quale altra autorità detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima.

Non è ammissibile la richiesta se concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di

completamento. Neppure è ammessa la richiesta per le comunicazioni interne. L'accesso va pure negato quando vi siano problemi di privacy o meglio di riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, o di riservatezza dei dati personali.

Altra forma di agevolazione è quella per cui l'accesso ai cataloghi e l'esame dell'informazione richiesta sono gratuiti, salvo i diritti per la riproduzione di eventuali copie. La p.a., però, può applicare, in casi specifici, una tariffa per rendere disponibile l'informazione ambientale, dalla stessa determinata sulla base del costo effettivo del servizio. Se l'accesso è negato o se è differito senza ragione, l'interessato può presentare ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, oppure può chiedere il riesame al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione nazionale per l'accesso, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello stato. (riproduzione riservata)

I dati accessibili

- 1) Lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati
- 2) Le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni, i rifiuti, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente
- 3) Le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, le attività incidenti sugli elementi e sui fattori dell'ambiente
- 4) Le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale
- 5) Le analisi costi-benefici e altre analisi e ipotesi economiche
- 6) Lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici di interesse culturale

